

N. R.G. 81740/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81740/2015 promossa da:

[REDACTED] n. il [REDACTED] in MALI (C.F. [REDACTED]),
con il patrocinio dell'avv.to PITORRI JACOPO MARIA;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO- COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
ROMA;**

RESISTENTE-CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 17.12.2015 [REDACTED] cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso in data 1.10.2015 e notificato il 14.12.2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Disposta l'audizione del ricorrente, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 14.12.2016.

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi,

la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale, confermandolo in sede di audizione in Tribunale, di aver lasciato il Mali dopo essere stato aggredito dai ribelli durante la guerra civile scoppiata nel 2012.

Ebbene, non essendo stata riferita alcuna forma di persecuzione personale, né situazioni di potenziale persecuzione direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non può essere accolta.

Quanto alla domanda volta al riconoscimento del diritto di asilo, si osserva che tale diritto trova fondamento nella norma costituzionale contenuta nell'art. 10, che garantisce asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni. È pacifico sia in dottrina, sia in giurisprudenza, che la norma costituzionale attribuisce allo straniero un diritto soggettivo ed ha carattere precettivo, pur necessitando di una norma di attuazione.

Allo stato, la legge di attuazione non è stata ancora emanata, pertanto, il diritto di asilo è esercitabile solo nell'ambito del quadro normativo esistente che è rappresentato dalla legislazione sui rifugiati: se ne deduce che il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato (v. Cass. n.18940/06, n.18549/06, n.25028/2005). Concretandosi nel diritto all'ingresso ed al soggiorno nel nostro territorio, ma solo a titolo provvisorio, nella more dell'accertamento delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e dunque per la durata del relativo giudizio, se ne deduce che parte ricorrente ne ha già inequivocabilmente usufruito; pertanto, la domanda in esame deve essere rigettata.

Merita, invece, accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria.

Il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di

trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Quest'ultima ipotesi sussiste nel caso in esame, dal momento che in Mali permane una situazione di grave instabilità e sicurezza in cui versa attualmente l'intero territorio, devastato da una cruenta guerra civile scoppiata già da tempo dapprima nella parte nord del paese, caduta nelle mani di gruppi armati capeggiati dai Tuareg in rivolta contro l'esercito, costringendo centinaia di migliaia di persone ad emigrare in condizione di sfollati per sfuggire ai ripetuti massacri della popolazione civile ed alla devastazione di interi villaggi in altre zone e poi dilagata, a seguito di un golpe militare con il quale il 22.3.2012 è stato destituito il Presidente in carica Tourè, anche nella parte meridionale.

Sebbene la situazione fosse rientrata nel 2014, anche grazie alla missione militare internazionale sotto l'egida dell'ONU, in uno stato di normalizzazione in ordine ai conflitti di natura locale nella parte meridionale del paese, il conflitto si è di nuovo riacceso in forma generalizzata nell'intero Stato negli ultimi mesi: in ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi, di matrice islamica, tornati molto attivi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (il 5 febbraio 2016 presso la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu, il 20 novembre ed il 7 agosto scorso 2015 rispettivamente nella Capitale e nella città di Savarè, dove commandi di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri, il 7 marzo 2015 in cui un attentato in un bar di Bamako ha provocato decine di morti e feriti), si delinea un quadro nella delicata fase di stabilizzazione post conflitto estremamente critico ed in continua evoluzione, sia sotto il profilo della sicurezza ed incolumità personali che della violazione dei diritti umani, senza che possa allo stato farsi distinzione tra la parte settentrionale e quella meridionale, essendo l'intero paese teatro di una recrudescente violenza generalizzata ed indiscriminata (cfr. il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri, nonché il report 2015 del sito Refworld, secondo il quale permangono nell'intero paese serie violazioni dei diritti umani dovute alle ancora precarie condizioni di sicurezza, tali da consentire il proliferare di traffici internazionali di droga, crimini economici transnazionali e comunque manifestazioni di banditismo e violenza legate ai traffici locali).

Pertanto, sussistono fondati elementi che inducono a ritenere che il rientro nel paese di origine esporrebbe parte ricorrente a situazioni di grave rischio, per cui deve riconoscersi al medesimo lo *status* di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente per la mancata costituzione del resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

- riconosce a [REDACTED] lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 03/01/2017

IL GIUDICE

[REDACTED]